

Classificazione**Processo:** Relazioni Sindacali**Macroattività:** Gestione Relazioni Sindacali**Attività:** Relazioni esterne**Tipologia:** Elezioni RSU 2022**Fascicolo:****Sottofascicolo:** 2022

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Elezioni 5, 6 e 7 aprile 2022 per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale (RSU).

Al fine di consentire alle strutture di porre in essere le necessarie attività connesse alle operazioni elettorali relative all' oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

Con protocollo del 7 dicembre 2021 (in allegato e scaricabile dal sito www.aranagenzia.it), l'Aran e le Confederazioni sindacali hanno concordato il calendario delle votazioni e la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti del pubblico impiego, che si terranno nei giorni **5, 6 e 7 aprile 2022**.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del citato protocollo, l'Amministrazione ha proceduto, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa, ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU.

Al riguardo, considerato che al personale del comparto Istruzione e ricerca dell'Istituto continua ad applicarsi il CCNL del relativo comparto, nella definizione della predetta mappatura si è tenuto conto della necessità di garantire al citato personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

Pertanto, con separati protocolli, sottoscritti in data 1° febbraio 2022, sono state individuate le sedi di elezione RSU riferite sia al comparto "Funzioni centrali" che al comparto "Istruzione e ricerca".

Entrambi i protocolli sono pubblicati nel minisito della scrivente Direzione - Ufficio Pianificazione Norme e Relazioni Sindacali nella sezione relativa agli accordi sindacali.

Inoltre, con circolare n. 1 del 27 gennaio 2022, l'Aran ha fornito chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni (v.allegato).

Di seguito si riportano le principali indicazioni operative che fanno riferimento all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e s.m.i..

1) **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Elettorato attivo

Come evidenziato nella sopracitata circolare dell'Aran n. 1 del 27 gennaio u.s., hanno diritto al voto tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, in servizio alla data di inizio delle elezioni nelle Strutture rientranti nella circoscrizione elettorale della RSU, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni in posizione di comando e fuori ruolo, nonché i dipendenti assegnati temporaneamente alle Strutture medesime.

Hanno, altresì, diritto al voto i dipendenti assunti tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione. A tal fine, gli elenchi del personale in forza al 1 gennaio 2022 (già trasmessi alle strutture territoriali via email il 1 febbraio u.s.) dovranno essere aggiornati sino all'ultimo giorno utile per votare (7 aprile) a cura dei soggetti preposti dall'Amministrazione. Gli stessi tengono conto delle cessazioni per limiti di età che si verificheranno entro la data delle elezioni e sono stati redatti alla luce dei criteri generali di cui all'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. e con quanto previsto dalla predetta circolare Aran n. 1 del 27 gennaio 2022.

I voti del personale incardinato presso le sedi locali\agenzie confluiranno e conseguentemente dovranno essere conteggiati unitamente ai voti espressi nella struttura individuata come sede di elezione RSU della Provincia di riferimento.

Pertanto:

- a) **Hanno diritto a votare (elettorato attivo)** tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni (5 aprile), a tempo pieno o a tempo parziale, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo anche di diverso comparto; il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio) e il primo giorno della votazione (5 aprile) ha diritto di voto nella sede ove presta servizio, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni/sedi in cui i dipendenti possono operare.
- b) **è escluso dall'elettorato attivo** il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; il personale

professionista e medico; il personale con contratto di consulenza; il personale Inail in posizione di comando e fuori ruolo presso altra Amministrazione (il quale eserciterà il diritto di voto presso l'Amministrazione in cui presta servizio); il personale a cui si applica un contratto collettivo di lavoro di tipo privatistico diverso da quelli stipulati dall'Aran (Metalmeccanici, Grafici, medici a rapporto libero professionale, ecc.); il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).

c) **il personale vota per la RSU** in cui rientra la struttura presso la quale presta la propria attività lavorativa, nello specifico:

- il personale in assegnazione temporanea vota per la RSU della sede di assegnazione;
- il personale informatico incardinato presso la Dcod e delocalizzato presso le sedi territoriali, vota per la RSU della relativa sede territoriale;
- il personale ispettivo (inserito dal 1 gennaio 2017 nel ruolo ad esaurimento dell'Istituto, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016), incardinato presso le Direzioni regionali, esercita il diritto di voto nella sede Inail in cui presta abitualmente servizio.
- Il personale con contratto Istruzione e ricerca "delocalizzato" presso strutture\sedi non individuate come sedi di elezione RSU per il relativo comparto, esercita il diritto di voto presso la struttura\sede in cui è delocalizzato e il relativo voto sarà conteggiato nella RSU della pertinente Direzione centrale/regionale (ad es. un dipendente incardinato presso il DIMEILA e delocalizzato presso una sede della regione Lazio voterà per la RSU ricerca riferita alla Direzione regionale lazio).

Elettorato passivo

Come previsto dalla circolare dell' ARAN n. 1 del 27 gennaio 2022, possono candidarsi nelle liste elettorali:

- i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale;
- i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa RSU.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altra Amministrazione, pur esercitando il diritto di voto presso l'Amministrazione di assegnazione, conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza; ciò in quanto, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo

nell'Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio della decadenza dell'intera RSU.

Quindi, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo ai dipendenti in argomento viene garantita la possibilità di candidarsi presso l'Amministrazione di provenienza. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Analogamente i dipendenti assegnati temporaneamente presso una struttura\sede ma incardinati in altra struttura\sede possono esercitare il diritto di voto nella struttura\sede di assegnazione (in cui prestano servizio) ma possono candidarsi soltanto presso la struttura\sede in cui sono incardinati con la conseguenza che in caso fossero eletti verrebbe meno l'assegnazione temporanea in atto.

Sono esclusi dall'elettorato passivo: i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti sopra indicati; il personale professionista e medico; il personale con contratto di consulenza; il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; il personale a cui si applica un contratto collettivo di lavoro di tipo privatistico diverso da quelli stipulati dall'Aran (Metalmeccanici, Grafici, medici a rapporto libero-professionale, ecc.); i presentatori della lista; i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.

Possono, inoltre, candidarsi i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione ricompresa tra gli esclusi sopra citati.

Si rammenta che nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022, nei quali si svolgeranno le operazioni elettorali, dovrà essere sospeso lo svolgimento di eventuali corsi di formazione, nonché di altre iniziative, ove possibile, al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti alle votazioni di cui trattasi.

Si precisa che in caso di malattia il dipendente, potrà esercitare il diritto di voto, senza interrompere la stessa esclusivamente sotto la propria responsabilità, fermo restando che se in malattia per Covid 19 dovrà rispettare il periodo di isolamento richiesto dalla normativa in materia e quindi non potrà recarsi a votare.

Compiti dell' Amministrazione

L'amministrazione deve favorire la partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro, garantendo comunque il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento anti Covid-19, evitando comunque assembramenti; la stessa è chiamata a dare il proprio supporto logistico affinché le votazioni si svolgano regolarmente, fermo restando che, essendo le

elezioni un fatto endosindacale, l'amministrazione non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali, in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

Ciò premesso, in relazione agli adempimenti che ciascuna Struttura, individuata come sede di elezione di RSU dalla mappatura di cui ai Protocolli d'Intesa del 1 febbraio 2022, deve porre in essere per il regolare svolgimento della procedura elettorale, si evidenziano i seguenti:

- **Affissione all'albo** del sopraindicato Protocollo Aran/Oo.ss contenente l'annuncio delle elezioni del 7 dicembre 2021 e dei Protocolli d'Intesa Inail/Oo.ss. del 1 febbraio 2022;
- **Accreditamento del Responsabile Legale dell'Ente (RLE).**

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Pertanto, è necessario che ogni sede di elezione RSU individuata nella mappatura, verifichi, quanto prima, che sia ancora attuale la registrazione della persona accreditata come RLE, a cui, nelle precedenti elezioni, sono state attribuite le credenziali di accesso (username e password).

Al riguardo si precisa che, laddove siano previste nel medesimo luogo di lavoro due distinte RSU, una per il comparto Funzioni centrali, l'altra per il comparto Istruzione e ricerca, il responsabile legale dell'Ente dovrà risultare accreditato per entrambe le procedure.

Per effettuare un nuovo accreditamento del RLE, da individuarsi nel "soggetto funzionalmente preposto alla gestione del personale", come individuato al successivo paragrafo 1, sezione "soggetti preposti dall'Amministrazione", occorre accedere al sito www.aranagenzia.it all'apposita Area riservata.

Il suddetto RLE è tenuto a designare il Responsabile del Procedimento Verbali RSU (RP) che ha il compito di inviare telematicamente i verbali elettorali all'Aran, tramite l'applicativo "VERBALI RSU" predisposto all'interno della citata area riservata.

Si precisa che tale adempimento è subordinato all'avviso da parte dell'Aran - all'indirizzo email di ciascuna struttura sede di RSU - dell'avvenuta attivazione della procedura di accreditamento e dell'invio delle credenziali di accesso.

Si sottolinea la rilevanza di tali adempimenti, in quanto il RP insieme con il RLE è responsabile di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP, con equiparazione dei dati trasmessi on-line all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link <https://www.aranagenzia.it/aran/>.

- **Messa a disposizione dei locali** per lo svolgimento delle votazioni ed uno per la Commissione elettorale a cui dovrà essere assegnato il materiale cartaceo e

strumentale, anche informatico, necessario per l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (matite, urne elettorali, ecc.), la stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale e delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi.

- **Cura della sicurezza e sorveglianza dei locali** dove avvengono le votazioni specie dopo la chiusura dei seggi, nonché dell'integrità delle urne sigillate fino alle operazioni di scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere blindate o altro sistema idoneo).

Gli adempimenti elettorali, di cui si riepiloga la relativa tempificazione, concernono:

1) PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste possono essere presentate da parte delle Organizzazioni sindacali che si trovino nelle condizioni indicate al paragrafo 4 della citata circolare n. 1 del 27 gennaio 2022, a partire dal giorno 1 febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile.

Le liste possono essere consegnate ai soggetti preposti all'interno dell'Ente presso ciascuna sede di elezione RSU, come sotto individuati, fino all'insediamento della Commissione elettorale (10 febbraio 2022) e, dopo il suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale che deve essere formalmente costituita entro il termine del 16 febbraio 2022.

Le liste devono essere acquisite con registrazione dell'ordine di arrivo.

Non è compito dell'Amministrazione, bensì della Commissione elettorale, verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste.

Ogni lista ha un unico presentatore, la cui firma dovrà essere autenticata dai medesimi soggetti preposti alla ricezione delle liste, come sotto individuati, conformemente al facsimile di autentica da parte dell'Amministrazione (vedi paragrafo 7 pag. 8 della circolare Aran n. 1 del 27 gennaio 2022) da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa.

Soggetti preposti dall'Amministrazione:

Comparto Funzioni centrali

A livello centrale:

- per la RSU A, il Direttore Centrale Risorse Umane o il dirigente dell'Ufficio Pianificazione Norme e Relazioni Sindacali della Direzione Centrale Risorse Umane dallo stesso incaricato;

- per la RSU B il Direttore Centrale Organizzazione Digitale o dirigente/funziario dallo stesso incaricato;
- per le RSU C e D i rispettivi Responsabili o funzionari dagli stessi incaricati.

A livello territoriale:

- per le RSU delle Direzioni Regionali e Provinciali di Bolzano e Trento: i rispettivi Direttori o Dirigenti dagli stessi incaricati;
- per le RSU delle Direzioni Territoriali e della Sede regionale Aosta: i rispettivi Dirigenti/responsabili, ovvero i funzionari dagli stessi incaricati.

Comparto RICERCA

A livello centrale:

- per la RSU 1 della Direzione Generale, il Direttore Centrale Risorse Umane o il dirigente dell'Ufficio Pianificazione Norme e Relazioni Sindacali della Direzione Centrale Risorse Umane dallo stesso incaricato;
- per la RSU 2 dei Dipartimenti scientifici (c/o sedi di s. gradi e r. ferruzzi), il Direttore centrale ricerca o il dirigente dell'Ufficio coordinamento gestionale e supporto delle attività di ricerca corrente e finalizzata, dallo stesso incaricato.
- per la RSU 3 Monte Porzio Catone e Casilino, il Direttore centrale ricerca o il dirigente dell'Ufficio coordinamento e gestione amministrativa dei servizi comuni delle aree di ricerca, dallo stesso incaricato.

A livello territoriale:

- per la RSU delle Unità operative territoriali (unica per le UOT ricadenti nell'ambito della medesima Direzione Regionale), il Direttore della Direzione Regionale di riferimento, ovvero i dirigenti/responsabili dallo stesso incaricati.

In particolare si precisa che, in relazione alle UOT di diverse regioni per cui è stato effettuato l'accorpamento, le Direzioni regionali di riferimento sono individuate come segue:

- RSU delle UOT Alessandria, Biella, Torino, Aosta e Genova, la Direzione di riferimento è la DR Piemonte;
- RSU delle UOT Padova, Venezia Mestre, Verona, Udine e Bolzano, la Direzione di riferimento è la DR Veneto;
- RSU delle UOT Pescara, Campobasso, Terni e Ancona, la Direzione di riferimento è la DR Abruzzo.
- RSU delle UOT Bari, Taranto e Potenza, la Direzione di riferimento è la DR Puglia

L'autenticità delle firme dei lavoratori di ciascuna lista è garantita dal presentatore della stessa.

Il presentatore della lista ha l'onere di consegnare, anche tramite servizio postale, le liste debitamente autenticate alla Commissione elettorale, ovvero nel caso in cui la stessa non sia ancora insediata, ai sopra indicati soggetti preposti.

La raccolta delle firme per la presentazione delle liste termina il 25 febbraio p.v. allo specifico orario che sarà stabilito dalle Commissioni elettorali, dopo che si saranno insediate presso le Strutture sedi di RSU. Nel solo caso in cui la struttura sia chiusa nella giornata del 25 febbraio (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo, immediatamente successivo.

2) COMMISSIONI ELETTORALI

Le Commissioni elettorali – una per ogni RSU - devono insediarsi entro il 10 febbraio 2022. I componenti delle stesse sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste elettorali.

I soggetti dell'Amministrazione preposti all'acquisizione delle liste elettorali, ricevono la designazione dei componenti delle Commissioni stesse (da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista) e provvedono alla relativa comunicazione del loro insediamento non appena siano pervenute almeno tre designazioni.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale, i soggetti preposti dovranno indicare il luogo dove le Commissioni potranno svolgere la propria attività e trasmetteranno alle stesse tutti i documenti nel frattempo pervenuti, quali in particolare: la disciplina vigente allegata alla presente nota, le liste elettorali già acquisite e gli elenchi del personale.

Dopo l'insediamento, pertanto, le liste e tutti gli atti dovranno essere consegnati direttamente alle Commissioni elettorali, le quali hanno piena competenza in materia di procedure elettorali in genere, di ammissibilità delle liste e delle candidature.

I medesimi soggetti preposti daranno notizia, mediante comunicazione scritta da affiggere all'albo delle Strutture sedi di seggio elettorale, della costituzione formale delle Commissioni elettorali, che deve avvenire entro il 16 febbraio 2022 e del locale messo a disposizione dall'Amministrazione per la singola Commissione.

Così come indicato nella circ. n. 1/2022, si precisa che il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al 25 febbraio 2022, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In questo caso, il Dirigente interessato continuerà a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale.

Si rammenta che tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Inoltre, poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori e i presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.

3) PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VOTO

I dipendenti che per esercitare il diritto di voto, in relazione all'individuazione dei seggi elettorali definiti dalla Commissione elettorale, sono costretti a spostarsi sul territorio presso una struttura diversa da quella presso la quale prestano servizio, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio sostenute.

I dipendenti in periodo di prova hanno diritto al voto.

4) ASPETTI ORGANIZZATIVI

Al fine di agevolare ed assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nei luoghi di lavoro:

- I locali adibiti alle votazioni debbono essere di facile accessibilità e, comunque, tali da garantire l'effettuazione delle operazioni elettorali nel principio della segretezza del voto;
- La stampa delle schede elettorali deve essere effettuata a cura della Struttura sede di RSU, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione elettorale. Per le RSU delle Strutture centrali, A, B, C e D (comparto Funzioni centrali), RSU 1 Direzione Generale, RSU 2 Dipartimenti scientifici c/o sedi di s.gradi e r.ferruzzi, RSU 3 Monte Porzio Catone e Casilino (comparto Istruzione e ricerca), provvederà l'Ufficio Pianificazione Norme e Relazioni sindacali della scrivente Direzione centrale.

Per quanto attiene alla sicurezza ed alla sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni – in particolare dopo la chiusura dei seggi – nonché dell'integrità delle urne sigillate sino alle operazioni di scrutinio, si raccomanda la massima collaborazione con le Commissioni elettorali, al fine di adottare concordemente idonee misure di garanzia.

5) NUMERO DEI COMPONENTI DELLE RSU

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a

modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto **Istruzione e ricerca**, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nel comparto **Funzioni centrali** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del 3 novembre 1998, relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici, come di seguito indicato:

- 3 unità nelle strutture con numero di dipendenti fino a 50;
- 5 unità nelle strutture con numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 unità nelle strutture con numero di dipendenti da 101 a 200;
- per le strutture aventi un numero di dipendenti superiore a 200, confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nello specifico come di seguito riportato:

- a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

6) COMITATO DEI GARANTI

Ai sensi dell'art. 19 di cui al sopracitato Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, ogni Amministrazione deve provvedere all'individuazione del soggetto designato a far parte del Comitato dei Garanti a livello provinciale, organismo presso il quale è ammesso il ricorso avverso le decisioni della Commissione elettorale.

Si esplicita, pertanto, l'individuazione dello stesso, per ogni Struttura sede di RSU, nella persona del soggetto preposto dall'Amministrazione di cui al precedente paragrafo 1.

o o o

Si raccomanda la fattiva collaborazione delle Strutture in indirizzo al fine del positivo e regolare svolgimento di tutte le attività connesse alle elezioni delle nuove RSU, nonché la massima e tempestiva informazione al personale sulle elezioni stesse, ad ogni livello di Struttura, nell'intento di favorire l'affluenza alle urne anche mediante un'adeguata organizzazione del lavoro.

Si fa presente, infine, che ogni eventuale richiesta di chiarimento può essere inviata via email all'indirizzo dcrisorseumane-pianinormesindacale@inail.it.

Il direttore centrale
dott. Giuseppe Mazzetti